Automobile Club Modena

TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C.

Modena, 17 Ottobre 2013
Prot. 1367/S

Spett.le
Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
Autorità Nazionale Anticorruzione
ROMA

Oggetto: quesito in tema di "Applicazione dell'Art. 14 lettera f) del D.Lgs. n.33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico".

Come è noto l'art. 14, co. 1, del D.lgs. n 33/2013 ha posto a carico dei titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico - di livello statale regionale e locale - l'obbligo di pubblicità di un complesso di informazioni e dati.

In primo luogo si rileva che la lettura estensiva dell'Art. 14 genera notevoli problematiche interpretative ed applicative. Infatti, detta disposizione fa esplicito riferimento a documenti ed informazioni relativi "ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale". La definizione riportata sembrerebbe attagliarsi a cariche di natura elettiva o comunque eminentemente pubblicistica, ricoperte in seno agli organi delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali.
In tale categoria, per contro, risulterebbero difficilmente ascrivibili i componenti dell'organo di amministrazione dell'Automobile Club. Risulta altresì estremamente arduo, avuto riguardo alle norme statutarie dell'Ente ed alla natura di Ente a base associativa dell'Automobile Club Modena, individuare cariche ascrivibili alla categoria di "cariche politiche".

Del resto, la stessa Commissione Civit, nella delibera n. 65/2013, afferma che ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'Art. 14 comma 1, le amministrazioni pubbliche, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività.

Nel caso degli Automobile Club provinciali e considerati da un lato la particolare natura giuridica di tali enti e dall'altro il vincolo federativo che lega gli stessi Automobile Club provinciali all'Automobile Club d'Italia, risulta del tutto ardua l'esatta individuazione di quale o quali soggetti esercitano i poteri di indirizzo politico dell'Automobile Club: l'Assemblea dei Soci? Il Consiglio Direttivo?

Inoltre, se è pur vero che le pubbliche amministrazioni destinatarie degli obblighi di pubblicazione sono quelle cui all'art. 1 del D.Lgs. n 165/2001 così come richiamato dall'art.11 D.Lgs. 33, si ritiene che una lettura più approfondita della norma porti a considerare che le pubbliche amministrazioni indicate nella norma richiamata sono soggette agli obblighi posti dal D.Lgs. n. 33 se ed in quanto abbiano al loro interno organi politici riconducibili ad una delle tre tipologie di cui al comma 1 dell'art. 14, e cioè i titolari di incarichi politici appartenenti a pubbliche amministrazioni di livello statale, regionale e locale.

Tale specificazione operata dal legislatore parrebbe indirizzare verso un'interpretazione restrittiva dell'ambito di applicazione soggettiva dell'art. 14.
Infatti, il rimando ai tre livelli territoriali (statale, regionale e locale) porterebbe a individuare i soggetti cui incombe l'obbligo di comunicazione dei dati da pubblicare, in quelli tassativamente elencati all'art.1 della legge n. 441/1982, così come modificata dal D.Lgs. 33 e tutt'ora vigente.

Pertanto, operando una lettura coordinata dell'art. 14 del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 1 della L. 441/1982, si ricava agevolmente la correlazione dell'ambito territoriale dei soggetti tenuti agli obblighi di pubblicità:

<u>Livello statale</u>

- Membri del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
- Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari di Stato;

<u>Livello regionale</u>

- consiglieri regionali e componenti della giunta regionale;

<u>Livello locale</u>

- consiglieri provinciali e componenti della giunta provinciale;
- consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Completa l'elencazione la previsione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Le considerazioni svolte parrebbero trovare conferma nella delibera n.65/2013 di codesta Commissione laddove, nell'individuare i Comuni i cui titolari degli organi politici devono ottemperare all'obbligo di pubblicità di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs.33/2013, fa espresso richiamo al citato art. 1, comma 5, della L. 441/1982.
Se così non fosse, non si comprenderebbe il motivo del richiamo alla predetta norma, stante l'individuazione di portata generale fissata dall'art. 11 del D.Lgs. 33/2013.

Si potrebbe quindi concludere che ci si trovi in presenza di un duplice livello di obblighi di pubblicità cosi come di seguito specificato:

a) un obbligo di carattere generale, che investe tutte le P.A. di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n 165/2001 e che attiene alla pubblicazione delle informazioni previste dal Decreto 33 con l'eccezione di quelle di cui all'art.14 in esame;
b) un obbligo di pubblicità ristretto alle amministrazioni di cui all'art. 1 della L. 441/1982 per quanto attiene alle informazioni di cui al citato art.14.

Le valutazioni sopraesposte porterebbero quindi a concludere che, non rientrando l'Automobile Club Modena nell'elencazione del più volte richiamato art. 1 della L. 441/1982, gli organi di amministrazione dell'Ente non siano soggetti alle prescrizioni previste dall'art.14 del D.Lgs.33/2013.

Non va inoltre sotteso il fatto che lo stesso decreto n. 33 prevede che le finalità di trasparenza devono in ogni caso essere contemperate con l'interesse costituzionalmente protetto alla tutela della riservatezza.
In proposito, la Corte di Giustizia Europea afferma che non può riconoscersi alcuna automatica prevalenza dell'obiettivo di trasparenza sul diritto alla protezione dei dati personali (si veda, in tal senso, la sentenza Commissione/Bavarian Lager, 29 giugno 2010, causa C-28/08 P, punti 75-79), anche qualora siano coinvolti, rilevanti interessi economici.

Di conseguenza, anche norme in materia di pubblicità e diffusione di dati personali, ancorché positivamente poste nell'ordinamento di uno dei Paesi facenti parte dell'Unione europea, devono essere vagliate alla luce dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza delle informazioni medesime rispetto ai fini che ne determinano l'acquisizione, in modo da accertare la compatibilità del precetto posto dalla norma nazionale con le norme dell'ordinamento comunitario, rispetto alle quali la prima, com'è noto, può considerarsi recessiva in caso di conflitto.

D'altra parte il Garante per la Protezione dei Dati Personali, in sede di parere, ha formulato alcune critiche piuttosto severe ed articolate alle disposizioni dell'art. 14 relativo alla pubblicazione dei dati degli organi politici, che potrebbero dar luogo a difficoltà di applicazione della norma stessa.
Tale disciplina, per il Garante, appare sproporzionata ed invasiva, addirittura pericolosa con rischi, in ambiti territoriali ristretti, di discriminazioni sociali.
Inoltre, la disposizione che prevede che si possa non consentire, da parte di taluni soggetti terzi, alla pubblicazione dei propri dati, ma che del mancato consenso si debba dare menzione, pare coercitiva del consenso stesso.

La censura del Garante relativa alla sproporzionalità della norma in esame (art.14) rispetto all'esigenza di tutela della privacy trova piena rispondenza alla realtà dell'Automobile Club Modena.
Infatti, se si valuta la finalità di controllo della corretta gestione di risorse pubbliche posta a fondamento del D.Lgs.33/2013 si comprende l'esclusione dall'ambito di applicazione della lett. f) dell'art.14 del D.Lgs.33/2013 disposta da codesta Commissione con riguardo ai Sindaci, agli Assessori ed ai Consiglieri dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Parimenti tale esclusione dovrebbe essere estesa i componenti dell'organo di amministrazione dell'Automobile Club dell'Automobile Club Modena, che non percepiscono alcun emolumento avendovi rinunciato e che potremmo quindi assimilare a cariche di carattere onorario.
Inoltre, con riguardo alla questione della proporzionalità sopraesposta si evidenzia che l'Ente a differenza dei citati Comuni non è titolare di alcuna potestà impositiva, né riceve trasferimenti di natura economica a carico della finanza pubblica.

In conclusione, si nutrono fondate perplessità circa l'obbligo di fornire i dati e le informazioni individuali per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e, quand'anche, tale tesi non fosse condivisile si ritiene che le fattispecie applicabili ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. n° 33/2012, siano unicamente quelle di cui alle lettere ricomprese da a) ad e) del primo comma dello stesso articolo, esulando per quelli richiesti dalla lett. f) di quest'ultimo per le considerazioni sopraesposte.

Al fine della corretta applicazione della normativa in oggetto indicata, si chiede a codesta Commissione di esprimere il proprio autorevole parere in ordine alle considerazioni sopraesposte.

AUTOMOBILE CLUB MODENA
I Componenti del Consiglio Direttivo

Ing. Angelo Orlandi (Presidente)

Dott. Giorgio Montorsi (Vice Presidente)

Dott. Claudio Rangoni Machiavelli (Consigliere)

Dott. Vittorio Fini (Consigliere)

Avv. Massimo Turchi (Consigliere)

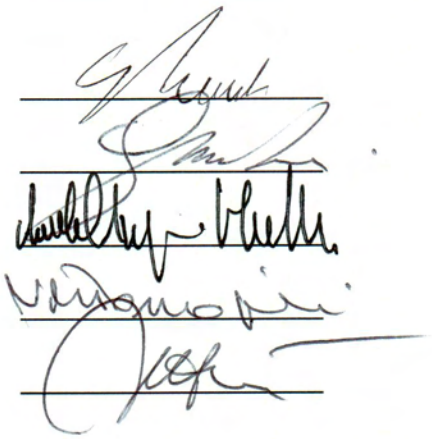

Viale G. Verdi, 7
41121 Modena
Tel. 059.247604
Fax 059.214263
segreteria@acimodena.it
acimodena@pec.it
www.acimodena.it

Da posta-certificata@pec.aruba.it
A acimodena@pec.it
Data giovedì 17 ottobre 2013 - 12:39

CONSEGNA: Quesito in tema di "Applicazione dell'Art. 14 lettera f) del D. Lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione .

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a Segreteria.civit@pec.it "posta certificata" --

Il giorno 17/10/2013 alle ore 12:39:43 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Quesito in tema di "Applicazione dell'Art. 14 lettera f) del D. Lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione ."
inviato da "acimodena@pec.it"
ed indirizzato a "Segreteria.civit@pec.it"
è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: opec271.20131017123940.00403.01.1.18@pec.aruba.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA
La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:
http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (4481 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

Da posta-certificata@pec.aruba.it
A acimodena@pec.it
Data giovedì 17 ottobre 2013 - 12:39

ACCETTAZIONE: Quesito in tema di "Applicazione dell'Art. 14 lettera f) del D. Lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione .

-- Ricevuta di accettazione del messaggio indirizzato a segreteria.commissione@pec-civit.it ("posta certificata")
Segreteria.civit@pec.it ("posta certificata") --

Il giorno 17/10/2013 alle ore 12:39:40 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Quesito in tema di "Applicazione dell'Art. 14 lettera f) del D. Lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione ."
inviato da "acimodena@pec.it"
ed indirizzato a:
segreteria.commissione@pec-civit.it ("posta certificata")
Segreteria.civit@pec.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema di Posta Certificata.
Identificativo del messaggio: opec271.20131017123940.00403.01.1.18@pec.aruba.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

Da posta-certificata@sicurezzapostale.it
A acimodena@pec.it
Data giovedì 17 ottobre 2013 - 12:39

CONSEGNA: Quesito in tema di "Applicazione dell'Art. 14 lettera f) del D. Lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione .

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 17/10/2013 alle ore 12:39:57 (+0200)
il messaggio "Quesito in tema di "Applicazione dell'Art. 14 lettera f) del D. Lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione ."
proveniente da "acimodena@pec.it"
ed indirizzato a "segreteria.commissione@pec-civit.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec271.20131017123940.00403.01.1.18@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (4481 Kb)
smime.p7s (5 Kb)